

L'ombrello

...per ripararti dalla cattiva informazione



Periodico di informazione della FALCRI Findomestic

Aprile 2009

Anno 2 numero 4

Buon giorno, di fronte alle vere tragedie umane come il terremoto in Abruzzo qualsiasi altro discorso sembra inutile e fuori luogo. Personalmente (e come Sindacato) sono vicino a tutti coloro che sono stati colpiti da questo evento catastrofico e mi sono subito adoperato per dare il mio (e nostro) contributo umano ed economico per aiutare le vittime. Non vorrei sembrare cinico, ma una volta fatto quanto mi è stato possibile e restando a disposizione per eventuali ulteriori aiuti/bisogni, è necessario riprendere ad occuparsi delle questioni ordinarie sottolineando come Findomestic continui a stupirci. Pochi mesi fa l'Azienda aveva finalmente organizzato il Web Credit, oggi lo smembra andando a chiudere l'attività di Studio per spostarla nei Centri Studio di Zona e, assieme allo Studio Credial, sposta le risorse coinvolte al Recupero Crediti. Se per Credial qualcosa potevamo sopporla, per il Web certamente no. In un contesto di mercato come quello attuale sappiamo che mantenere i posti di lavoro è sicuramente un risultato importante e, da noi, riuscire a collocare i lavoratori in mansioni equivalenti e praticamente sulla stessa piazza pensiamo sia un fatto positivo. La nostra perplessità, con conseguente preoccupazione, nasce dal non comprendere come e perché questi eventi si sviluppano e soprattutto, cosa dovremo aspettarci per il futuro.

Se pochi mesi fa era giusto strutturare un servizio come il Web così come è stato strutturato, cosa è accaduto in un lasso di tempo così breve che deve far cambiare tutto?

Possibile che la colpa sia solo della crisi? Ma chi valuta ed impone le strategie aziendali, se oggi deve convincerci che quanto ha deciso sia corretto, non pensa che possa essere un controsenso relativamente a quanto ci ha raccontato pochi mesi fa?

La nostra sensazione è che si "navighi a vista" nella speranza di trovare una soluzione che ci aiuti ad andare avanti, ma senza un progetto ben definito: di Vision 2010 cosa è rimasto e di quello che c'è cosa possiamo dire che sta funzionando e che verrà ancora usato e mantenuto?

Non è che ora grazie alla crisi si giustifica tutto a prescindere? Sicuramente siamo mal pensanti e male informati se crediamo che certe scelte sembrano quasi il tentativo disperato da parte del nostro Management di dover dimostrare alla proprietà (quale?) che si sta facendo di tutto per riuscire a fare i numeri che essa ci chiede, anche se ci sembra che quel che si fa sia fatto a caso!

Incredibilmente sono sempre gli stessi che ci vengono a dire che i cambiamenti servono perché dobbiamo essere più dinamici e pronti a rispondere alle nuove esigenze del mercato, peccato che chi lo dice sono sempre gli stessi e che non cambiano mai. Sono sempre loro che sostengono che i percorsi di carriera devono essere come pretendono (senza certezze, ma con tanto da dimostrare), che il contributo per il Fondo Pensione non serve perché abbiamo dei fondi in cassa, che il sistema incentivante non c'è perché abbiamo il VAP... già il VAP...

Adesso vorrebbero che a pochi giorni dal pagamento del VAP i lavoratori (quelli che si stanno facendo un "mazzo tanto", quelli flessibili, dinamici e con il sorriso stampato) facessero anche l'ultimo sforzo e ridursi il VAP: se Findomestic voleva discutere di un nuovo criterio di calcolo doveva parlarne prima e non a bilancio chiuso; se vogliamo possiamo parlarne per il futuro, cercando di cogliere le necessità di entrambe le parti e per quest'anno trovare una "soluzione politica" che garantisca l'erogazione di un Premio Aziendale di 2,06 mensilità.

PER IL 2008 (pagamento giugno 2009) NOI NON SIAMO DISPOSTI A NEGOZIARE: i lavoratori meritano rispetto ed un giusto segnale di apprezzamento degli sforzi che hanno fatto, stanno facendo e faranno ancora, a patto di non sentirsi presi in giro.

Alessandro Poggi

Sciopero: sarà ancora un diritto?

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 27 febbraio, un disegno di legge delega "per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone".

Precisiamo, innanzitutto, che si tratta di un **disegno di legge delega**: come noto, l'art. 76 della Costituzione Prevede l'istituto della **delegazione legislativa**, mediante il quale le Camere approvano una "legge delega" che fissa i principi e criteri direttivi, i tempi e l'oggetto (la materia)

(Continua a pagina 2)



Visita di controllo per i dipendenti in malattia

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 3391/08, ha ritenuto legittima la decurtazione del trattamento economico disposta dall'Amministrazione nei confronti di un dipendente che sia risultato assente in occasione della visita medica di controllo. Nel caso specifico non è servito a giustificare l'assenza il fatto che essa sarebbe stata giustificata dall'esigenza del dipendente stesso di

(Continua a pagina 3)

Il riscatto della laurea e dei periodi di studio

I contributi da riscatto permettono di coprire, a seguito del pagamento dei relativi oneri da parte del richiedente, determinati periodi per i quali non vi è stato il versamento contributivo. L'importo del contributo varia a seconda che gli anni da riscattare siano anteriori o successivi al 1° gennaio 1996 in quanto diverso è il sistema di calcolo della pensione, retributivo per il periodo ante 1° gennaio 1996 e contributivo per quello successivo.

Si ricorda che è possibile chiedere il riscatto per: il corso legale di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati (che saranno oggetto della presente trattazione); l'attività lavorativa svolta all'estero, nei paesi non convenzionati con l'Italia; i periodi di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio al di fuori del rapporto di lavoro; i congedi per gravi motivi familiari; i congedi per formazione e studio; lavoro prestato come parasubordinato prima del 1996.

Chi può richiedere il riscatto?

Il riscatto può essere chiesto dai lavoratori dipendenti e autonomi, dai

(Continua a pagina 3)





(da pag. 1) Sciopero, sarà ancora un diritto?

su cui il Governo è chiamato (delegato) ad emanare atti normativi definiti **Decreti Legislativi** (o decreti delegati). Siamo quindi ancora nella fase del progetto, per cui le Camere dovranno prima approvare questo disegno di legge delega, sulla base del quale poi il Governo dovrà, entro un anno dalla sua approvazione, disciplinare la materia.



L'ipotesi di riforma si riferisce, nello specifico, al settore dei trasporti pubblici e prevede di modificare la legge 146/90 (e la successiva legge 83/2000) e, nei 5 articoli di cui si compone, mira a "realizzare un migliore e più effettivo

contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e il diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone (art. 1)".

Ciò avverrebbe attraverso l'introduzione di alcune importanti novità, tra cui:

una **soglia di rappresentatività**, a livello di settore, superiore al **50%** per poter proclamare uno sciopero; in alternativa le Organizzazioni Sindacali che non dovessero raggiungere la soglia di cui sopra potranno, a condizione di avere almeno il **20%** di rappresentatività, indire un **referendum preventivo** che dovrà ottenere voto favorevole di almeno il **30%** dei lavoratori interessati;

dichiarazione di adesione preventiva allo sciopero da parte del lavoratore (che dovrà essere prevista nei relativi CCNL o in accordi di settore, o in alternativa nelle regolamentazioni provvisorie);



sciopero virtuale: questo istituto, che potrà essere reso obbligatorio per determinate categorie, prevedrebbe che il lavoratore aderente allo sciopero garantisca la prestazione lavorativa rinunciando alla paga! (Anche se il disegno di legge delega non lo

specifica, con questo istituto l'importo equivalente alla paga della giornata lavorativa, sommato ad una penalità inflitta all'azienda - e da definire - andrebbe in un fondo/cassa che potrebbe avere scopi benefici oppure tornare al lavoratore in caso di raggiungimento di un accordo);

congruo anticipo per la revoca dello sciopero, al fine di evitare o limitare il cd. "effetto annuncio"; più efficiente disciplina delle procedure di **raffreddamento e conciliazione**; semplificazione delle regole relative agli **intervalli minimi** tra uno sciopero e l'altro, anche in funzione del grado di rappresentatività, e revisione delle regole sulla **concomitanza** di scioperi che incidono sugli stessi bacini di utenza;

la Commissione di Garanzia verrà rinominata **Commissione per le relazioni di lavoro** ed avrà, oltre alle attuali competenze, anche funzioni **arbitrali e conciliative**, e di verifica dell'incidenza e dell'effettivo grado di



partecipazione agli scioperi nei servizi pubblici essenziali, al fine di fornire un monitoraggio sui conflitti e sulla rappresentatività; a questo ultimo fine, la Commissione utilizzerà "indici e criteri elaborati dalle parti sociali ivi compresa la certificazione all'INPS"; coinvolgimento delle associazioni degli utenti; un generico "divieto di forme di protesta o astensione dal lavoro" in settori o attività, che per modalità o durata, ledano il "diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione"; rivedere e aggiornare il **regime sanzionatorio** per tutti i servizi pubblici essenziali, relativamente all'entità economica delle sanzioni per i datori di lavoro; prevedere **illeciti amministrativi** in riferimento alla condotta degli scioperanti che, se in violazione delle leggi, contratti o accordi, potranno subire sanzioni pecuniarie **da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00;**

la **comunicazione** della proclamazione dello sciopero dovrà essere data, oltre che alle imprese o amministrazioni che erogano il servizio e all'apposito ufficio presso



l'autorità competente, anche alla Commissione; Il disegno di legge delega conclude con la possibilità per il Governo di tener conto degli "eventuali avvisi comuni ... delle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori"; e con una ulteriore delega al Governo "ad apportare all'ordinamento vigente **ogni ulteriore modifica e integrazione**" con la possibilità di redigere, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, un **testo unico** in tema di diritto di sciopero.

Ricordiamo che la normativa attualmente in vigore che regola il diritto di sciopero è la legge 146/90 modificata dalla legge 83/2000 e che, per effetto dell'accordo del 23 gennaio 2001, il settore Bancario è già inserito nel novero dei "servizi pubblici essenziali" al pari di quello dei trasporti pubblici.



Il passo, dunque, per l'estensione di una riforma della materia da un settore (quello inerente la mobilità e la libera circolazione) potrebbe essere davvero breve, anche in considerazione del fatto che da un'attenta lettura del disegno di legge delega non si parla mai chiaramente ed esclusivamente di settore dei trasporti ma, per l'appunto, più genericamente di "diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone" Tommaso Vigiotti



(da pag. 1) Riscatto della Laurea

lavoratori iscritti ai fondi speciali e dai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e liberi professionisti privi di Cassa di categoria).



Quali sono i periodi riscattabili?

È possibile riscattare gli anni accademici del corso legale di laurea (sono, quindi, esclusi gli anni fuori corso; è possibile richiedere il riscatto di più corsi di laurea); il diploma universitario che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni; il diploma di specializzazione e dottorato di ricerca, che si consegue successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; i periodi di studio compiuti all'estero, purché la laurea conseguita in un altro Paese sia riconosciuta o abbia valore legale in Italia; i diplomi di tecnico di audiometria, fono-logopedia e audioprotesi rilasciati da una scuola universitaria. Si può riscattare l'intero corso di studi (riscatto totale) o anche una sola parte dello stesso (riscatto parziale).

Come si presenta la domanda?

La domanda va presentata all'INPS utilizzando l'apposito modulo *Domanda di riscatto del periodo del corso legale di laurea* scaricabile dal sito www.inps.it nella sezione **"Moduli - Assicurato/Pensionato"** ed allegando la documentazione rilasciata dall'Università o dalle Scuole universitarie attestante il conseguimento del titolo. A seguito delle novità introdotte dalla legge n. 247/2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, la domanda può essere presentata anche prima dell'inizio dell'attività lavorativa ed è possibile rateizzare il pagamento fino ad un **massimo di 10 anni senza interessi**.



Il riscatto può essere richiesto anche dai familiari superstiti che hanno diritto alla pensione diretta o di reversibilità.

Quanto costa il riscatto?

I contributi da riscatto vanno a coprire gli anni cui si riferisce il periodo di studio purché non coperto da altra contribuzione (es.: se il periodo di corso legale è relativo agli anni 1986-1990 la copertura riguarderà tale periodo). Di conseguenza se si tratta di periodi precedenti

il 1° gennaio 1996 l'onere del riscatto sarà calcolato determinando la specifica riserva matematica con riferimento al sistema retributivo. In questo caso il calcolo del contributo è di difficile determinazione a causa delle numerose variabili presenti: età, sesso, posizione assicurativa, retribuzione, durata dei periodi da riscattare.



Se, invece, i periodi da riscattare sono successivi al 1° gennaio 1996 l'importo sarà determinato con riferimento al sistema contributivo e, quindi, moltiplicando la retribuzione lorda per l'aliquota obbligatoria e per gli anni da riscattare. Ecco un esempio di calcolo per il riscatto con sistema contributivo:

Reddito 20.000 € Aliquota 33%; Anni da riscattare 4;
ONERE RISCATTO =
 20.000 € x 33% x 4 = 26.400 €

Nell'ipotesi in cui si tratti di soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo previsto per i commercianti (per il 2009 di 14.240 €), moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Ecco un esempio di calcolo per il riscatto con sistema contributivo soggetti non iscritti:

Reddito 14.240 € Aliquota 33%; Anni da riscattare 4;
ONERE RISCATTO =
 14.240 € x 33% x 4 = 18.797 €



Quali sono i benefici fiscali?

È prevista la deducibilità ai fini IRPEF del contributo versato da parte dell'interessato mentre lo stesso è detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento di tale importo.

(da pag. 1) Visita di controllo

recarsi presso lo studio del medico curante proprio durante la **"fascia di reperibilità"** in quanto il dipendente non è stato in grado di provare né l'effettivo orario di visita, né la sussistenza di cause di forza maggiore che gli rendevano impossibile recarsi dal medico curante in fasce orarie diverse da quelle di reperibilità e neppure l'esistenza di uno stato patologico tale da richiedere una visita medica urgente che giustificasse l'allontanamento dal proprio domicilio. Il provvedimento era stato adottato ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella L. 11 novembre 1983 n. 638 (secondo cui **"qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dall'intero trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo"**).

Uomo avvisato...

Ultim' Ora

Contratto a termine e licenziamento
 Cassazione civile Sentenza 10/02/2009, n. 3276
 La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 3276 del
 10/02/2009, si è pronunciata sull'ipotesi di licenziamento anticipato
 del lavoratore assunto con contratto a termine.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso affermando che il rapporto di lavoro a tempo determinato (al di fuori del recesso per giusta causa ex art. 2119 codice civile), può essere risolto anticipatamente non per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell'art. 3 della Legge 604/66), ma solo se ricorrono le ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli articoli 1453 e seguenti del Codice civile (risoluzione del contratto per inadempimento).

Se viene addotto come motivo del recesso anticipato una riorganizzazione dell'assetto produttivo, vista l'inapplicabilità della legge 604/66, deve necessariamente farsi riferimento alle normali regole dei contratti, in forza delle quali non è consentito ad una delle parti contraenti di assumere iniziative che, eventualmente, rendano non più utile la prestazione della controparte.

Ne consegue che,

qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato.

Se infatti in un rapporto per il quale non sia previsto preventivamente un limite di durata e sia assistito dalla garanzia di una stabilità, può pensarsi che sopravvengano delle ragioni che rendano, oggettivamente, non più conveniente tenere in vita il rapporto, ciò non vale quando la durata sia limitata nel tempo, soprattutto se è stato il datore, in considerazione delle sue particolari esigenze, ad avvalersi del contratto a termine.



La nostra organizzazione

Alessandro Poggi

Segretario Responsabile FALCRI SAS di Complesso

335.1440698

Tommaso Vigliotti

Segretario FALCRI SAS di Complesso

338.3825893

Giuliana Suligoj

Segretaria FALCRI SAS Firenze

338.4011749

Marco Maionchi

Segretario FALCRI SAS Firenze

055.2701678

Giovanbattista Cassarà

Segretario FALCRI SAS Sesto Fiorentino

055.3374229 - 331.3979389



www.falcrifindomestic.jimdo.com

www.falcri.it

www.falcrifirenze.it



findomestic@falcrifirenze.it



**Non siate pigri!
mettetevi al riparo,
iscrivetevi alla FALCRI**



Stampate la seguente pagina, compilate il modulo in tutte le sue parti ed inviatelo per posta interna in busta chiusa a **Giuliana Suligoj** o **Tommaso Vigliotti** presso il **WEB Credit**.



Federazione
Autonoma
Lavoratori del
Credito e
Risparmio
Italiani

DELEGA

Spett.le Direzione Generale di

Il sottoscritto

matricola n. prega codesta spett.le Direzione

di voler provvedere a far tempo dal ad operare sulla retribuzione di mia spettanza, con le modalità ed i criteri stabiliti dal vigente CCNL, la trattenuta che verrà indicata dalle OO.SS. Nazionali firmatarie del contratto medesimo e segnalata a codesta spett.le Direzione medesima dall'ABI.

Prega altresì codesta spett.le Direzione di voler devolvere l'importo della trattenuta di cui sopra al Sindacato FALCRI prima menzionato.

Dichiaro inoltre che, fatta salva la facoltà di esercitare revoca dell'iscrizione, continuerò a rimanere associato alla FALCRI quale iscritto in quiescenza, anche successivamente al termine del rapporto di lavoro.

La presente annulla eventuali analoghe autorizzazioni a favore di altre OO.SS.

Data Firma leggibile



Federazione
Autonoma
Lavoratori del
Credito e
Risparmio
Italiani

ADESIONE

Il sottoscritto (cognome/home)

matricola n. ufficio

indirizzo

Città Tel.

Cell. e-mail

chiede di essere iscritto a codesto sindacato

Dichiaro inoltre che, fatta salva la facoltà di esercitare revoca dell'iscrizione, continuerò a rimanere associato alla FALCRI quale iscritto in quiescenza, anche successivamente al termine del rapporto di lavoro.

La presente annulla eventuali analoghe autorizzazioni a favore di altre OO.SS.

Data Firma leggibile

Ricevuta l'Informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell'art.10 della legge n.675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari, a tal fine, compresa la comunicazione dei dati a soggetti terzi come associazioni aventi personalità giuridica e non. Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

Data Firma leggibile